

LOMBARDIA: Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6

Testo unico regionale in materia di commercio e fiere

di Valerio Ferè

Con la pubblicazione sul BURL 3° supplemento ordinario in data 5 febbraio 2010 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 continua l'opera meritevole intrapresa dalla regione Lombardia della semplificazione e concentrazione della legislazione regionale in testi unici. Questa volta è la materia del commercio e delle fiere ad essere inserita in solo testo di legge, la norma emanata contiene tutta la legislazione vigente in materia di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica ed anche la somministrazione di alimenti e bevande. La legge in questione contiene 156 articoli divisi in sette titoli che trattano le problematiche inerenti la materia.

Il testo unico al Titolo II disciplina le diverse tipologia di attività commerciali e inserisce al capo I tutte le norme inerenti il commercio al dettaglio in ogni sua declinazione (in sede fissa, su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande.).

Ci occuperemo al momento delle disposizioni che riguardano il commercio in sede fissa e su aree pubbliche.

COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE

Nella sezione 1 inserisce le norme per gli esercizi in sede fissa, ribadendone le finalità (art. 2) gli ambiti territoriali (art. 3) la programmazione regionale (art.4) i distretti commerciali (art. 5).

Con l'art. 6 (autorizzazioni per le grandi strutture di vendita) si conferma per il rilascio dell'autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, la necessità dell'indizione della conferenza di servizi.

Tale conferenza è indetta dal Comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.

Le domande devono contenere: la dichiarazione del richiedente di essere in possesso dei requisiti previsti per svolgere l'attività commerciale, la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione; la valutazione dell'impatto occupazionale netto; lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale; lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

Le domande sono valutate in ordine cronologico e tra quelle concorrenti la priorità è assegnata a che quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.

Non vi sono ulteriori novità, vengono infatti ribaditi nei vari commi in cui è suddiviso l'articolo, tutte le disposizioni contenute nelle norme previgenti, sia per quanto riguarda la modalità e la

tempistica per il rilascio dell'autorizzazione, sia la procedura della correlazione tra il procedimento autorizzatorio commerciale e quello di natura urbanistica nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata.

Nulla cambia anche nel caso previsto dall'art.7 (autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate) le situazioni sono quelle già previste nelle norme abrogate, anche per quanto riguarda il sub ingresso in attività commerciali (art. 8) la norma rimane uguale a quella previgente.

Nella stessa sezione seguono poi una serie di disposizioni tecniche e formative riservate alla semplificazione amministrativa ed al monitoraggio delle attività commerciali (art. 9 osservatorio commerciale, art. 10 procedure telematiche, art. 11 formazione professionale ed imprenditoriale, art. 12 Centri di assistenza tecnica alle imprese, art. 13 Autorizzazione dell'attività dei Centri di assistenza tecnica alle imprese, art. 15 finanziamenti per le attività dei Centri di assistenza tecnica alle imprese).

Nel presente testo unico, nella sezione 1 dedicata al commercio in sede fissa, non vi è alcuna menzione agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, ma anche la legge regionale 14/1999 che disciplinava tale materia non faceva menzione di queste tipologie rimandando alla normativa del d. Lgs. 114/98, inoltre tra le norme abrogate con il testo in menzione, non vi è la legge regionale 1/2007 in cui l'art. 5 prevede una Dichiarazione d'Inizio Attività Produttiva al posto della comunicazione per tutta una serie di attività tra cui l'attività commerciale in sede fissa denominata Esercizio di vicinato, quindi per questa attività commerciale rimane in vigore l'obbligo della presentazione della DIAP con tutte le disposizioni previste nella modulistica in vigore, mentre sempre per lo stesso motivo rimane in vigore la necessità dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, pertanto, se non vi saranno disposizioni diverse, per queste attività commerciali le violazioni e le susseguenti sanzioni in relazione alla tipologia delle strutture sono quelle previste dal D. lgs. 114/98.

Viene inserita una sezione specifica la II (art. 15) per le vendite al dettaglio attraverso apparecchi automatici, ma anche in questo caso nulla cambia, sia per la parte autorizzativa che per la parte sanzionatoria. La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici rimane soggetta a DIAP al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo l'invio della DIAP

Nella DIAP redatta sull'apposita modulistica regionale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali, se settore alimentare anche professionali, del titolare di questi apparecchi, il settore merceologico, l'ubicazione, nonché se l'apparecchio viene installato su aree pubbliche l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita

Le violazioni delle disposizioni relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#) (Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e

applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Gli orari delle attività di vendite in sede fissa sono disciplinati dal capo I del Titolo III, nel quale l'art. 103 elenca le disposizioni a cui si devono attenere queste attività per l'apertura e la chiusura degli esercizi. Tali disposizioni sono quelle già previste nelle leggi precedenti, "fascia di apertura dalle 7,00 alle 22,00, al cui interno si può scegliere l'orario che più conviene, rimanendo nel limite delle 13 ore giornaliere," uguali sono le deroghe lasciate ai comuni per estendere tale orario, rimane il divieto della vendita di pane fresco alla domenica e nei festivi, e sono uguali alle precedenti le aperture domenicali previste con le varie deroghe già in vigore. Rimane valido anche la possibilità di apertura per tutti i giorni dell'anno per gli esercizi commerciali aventi la superficie di vendita fino a mq. 250. Nulla cambia anche per le festività ove è espressamente vietata l'apertura, e le tipologie cui è permessa l'apertura domenicale, purché siano esclusive od occupino con dette merceologie almeno l'80% della superficie di vendita.

Le sanzioni previste sono quelle già inserite nella normativa precedente, ossia diverse per ogni tipologia di attività sia per la violazione alla chiusura nelle giornate domenicali e festive, sia per le altre violazioni in tema di orari di apertura.

Rimane l'obbligo per l'esercente di esporre al pubblico in modo visibile un cartello o altro mezzo idoneo contenente gli orari effettivamente svolti.

VIOLAZIONI e SANZIONI di cui al D. Lgs. 114/98

Art. 5 mancanza requisiti per condurre l'attività	Minimo € 2.582,00	massimo €	Chiusura attività con ordinanza Autorità Comunale
--	--------------------------	------------------	--

P.M R Euro 5.164,00

entro 60 gg.

Art. 7 apertura, trasferimento ampliamento di superficie di un esercizio di vicinato senza invio della DIAP	Minimo € 2.582,00	massimo €	Chiusura attività con ordinanza Autorità Comunale
--	--------------------------	------------------	--

P.M R Euro 5.164,00

entro 60 gg.

Art. 8 apertura, trasferimento ampliamento di superficie di una media struttura di vendita senza autorizzazione	Minimo € 2.582,00	massimo €	Chiusura attività con ordinanza Autorità Comunale
--	--------------------------	------------------	--

P.M R Euro 5.164,00

entro 60 gg.

Art. 9 apertura, trasferimento ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita senza	Minimo € 2.582,00	massimo €	Chiusura attività con ordinanza Autorità Comunale
--	--------------------------	------------------	--

P.M R Euro 5.164,00

autorizzazione

entro 60 gg.

Art. 16 apertura, di uno spaccio interno senza invio della DIAP

Minimo € 2.582,00 massimo € 15.493,00

Chiusura attività con ordinanza Autorità Comunale

P.M R Euro 5.164,00

entro 60 gg.

Art. 18 vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione senza invio della DIAP

Minimo € 2.582,00 massimo € 15.493,00

Eventuale sospensione fino a 20 gg. In caso di gravità o recidiva

P.M R Euro 5.164,00

entro 60 gg.

Art. 19 vendita al domicilio del consumatore senza invio della DIAP

Minimo € 2.582,00 massimo € 15.493,00

Eventuale sospensione fino a 20 gg. In caso di gravità o recidiva

P.M R Euro 5.164,00

entro 60 gg.

Art. 14 mancanza del prezzo in modo chiaro e ben leggibile dei prodotti esposti in vendita

Minimo € 516,00 massimo € 3.098,00

€

P M R euro 1.032

Art. 26 comma 5 subingresso nell'attività senza inviare la DIAP al comune

Minimo € 516,00 massimo € 3.098,00

€

P M R euro 1.032

Art. 26 comma 5 cessazione dell'attività senza inviare la DIAP al comune

Minimo € 516,00 massimo € 3.098,00

€

P M R euro 1.032

VIOLAZIONE e SANZIONE vendita tramite apparecchi automatici (art. 15 L.R. n. 6/2010)

Art. 15 L.R. n. 6/2010 vendita tramite apparecchi automatici senza invio della DIAP, o per mancanza delle condizioni previste

Minimo € 500,00 massimo € 3000,00

Eventuale sospensione fino a 20 gg. In caso di gravità o recidiva

P.M R Euro 1000,00

entro 60 gg.

Art.6 D. Lgs. 193/2007

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

VIOLAZIONI e SANZIONI Orari commercio in sede fissa (art. 104 L.R. n. 6/2010)

Art. 103 comma 2 legge regionale 6/2010	Minimo €100,00
Esercizio di vicinato che non si attiene agli orari indicati nel cartello esposto	Massimo €200,00 P.M.R. euro 66,67
Art. 103 comma 2 legge regionale 6/2010	Minimo €1.000,00 massimo €3.000,00
Media struttura che non si attiene agli orari indicati nel cartello esposto	P M R euro 1.000,00
Art. 103 comma 2 legge regionale 6/2010	Minimo €3.000,00 massimo €10.000,00
Grande struttura che non si attiene agli orari indicati nel cartello esposto	P M R euro 3.333,33
Art.103 comma 14 legge regionale 6/2010 non attenersi agli orari di apertura e chiusura dell'esercizio nelle festività previste	Minimo €500,00 massimo €2.000,00 P M R euro 666, 67

Esercizi di vicinato

Art.103 comma 14 legge regionale 6/2010 non attenersi agli orari di apertura e chiusura dell'esercizio ed alla chiusura domenicale e festiva	Minimo €2.000,00 massimo €5.000,00 P M R euro 1.666,67
---	---

Medie strutture di vendita

Art.103 comma 14 legge regionale 6/2010 non attenersi agli orari di apertura e chiusura dell'esercizio ed alla chiusura domenicale e festiva	Minimo €5.000,00 massimo €30.000,00 P M R euro 10.000,00
---	---

grandi strutture di vendita

Art.103 comma 16 legge regionale 6/2010	Minimo €100,00
Omessa esposizione cartello orario	Massimo €200,00 P.M.R. euro 66,67

Esercizi di vicinato

Art.103 comma 16 legge regionale 6/2010	Minimo €1.000,00 massimo €3.000,00
Omessa esposizione cartello orario	P M R euro 1.000,00

Media struttura di vendita

Art.103 comma 16 legge regionale 6/2010 Minimo €3.000,00 massimo €10.000,00

Omessa esposizione cartello orario

P M R euro 3.333,33

Grande struttura di vendita

La sezione III del Capo 1 si occupa del commercio su aree pubbliche, ed anche in questo caso, non vi sono variazioni.

I primi articoli sono dedicati alle definizioni (art. 16) funzioni regionali (art.17) Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche (art. 18) forme di consultazione delle parti sociali (art. 19).

L'art. 20 definisce i requisiti per lo svolgimento dell'attività, non vi sono novità in relazione ai requisiti morali previsti nelle norme precedenti, e rimangono invariate anche le modalità per

ottenere i requisiti professionali per il settore alimentare, compresa l'iscrizione al REC ottenuta in passato, viene ribadita la validità dell'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari anche per la somministrazione di alimenti e bevande, con la condizione che il titolare abbia i requisiti anche per questa attività e tale abilitazione risulti da apposita annotazione sul titolo autorizzativo, rimangono invariate anche le disposizioni per i corsi professionali.

Le modalità di esercizio dell'attività sono inserite nell'art. 21, anche qui nulla cambia, le possibilità sono sempre quelle, o posteggio fisso o esclusivamente itinerante, in quest'ultimo caso rimangono in vigore tutti i limiti previsti precedentemente, senza nessuna variazione strutturale e temporale; Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Nulla di nuovo rispetto alle norme previgenti anche per l'obbligo dell'autorizzazione per le due tipologie dell'attività e per le diverse possibilità di vendita ad esse collegate, rimangono invariati anche gli obblighi degli operatori commerciali in merito alle norme igienico sanitarie se dovute, ed all'esibizione dell'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta di chi deve effettuare il controllo regolare dell'attività, così pure la necessità del possesso della carta d'esercizio.

Anche le condizioni e i limiti all'esercizio dell'attività previsti dall'art. 23 sono esattamente quelli delle norme precedenti, le modalità del commercio sono stabilite dal comune in relazione ai criteri previsti dalla legge, rimangono i divieti al commercio per motivi di viabilità, igiene sanità, o di pubblico interesse, non si possono creare limitazioni e divieti, all'unico scopo di creare posizioni di rispetto a tutela di operatori in sede fissa, rimane il divieto di vietare il commercio in forma itinerante fino a una distanza di m. 500 durante lo svolgimento di un mercato o una fiera, si conferma anche il divieto per l'operatore titolare di posteggio di effettuare nello stesso giorno anche l'attività itinerante, come la possibilità del comune in occasione delle fiere di concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Non vi sono novità rispetto alla legge 15/2000 anche sulle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni sia su posteggi dati in concessione (art. 23) sia per il commercio in forma itinerante (art.24) nel primo caso l'autorizzazione è rilasciata dal comune sede del posteggio, nel secondo dal comune di residenza del richiedente, se esso è persona giuridica dal comune ove ha sede l'impresa, nella domanda ciò che deve dichiarare l'interessato sono quelli previsti anche dalla legge abrogata senza alcuna nuova indicazione, sono ancora i comuni a gestire sia le procedure per la concessione dei posteggi che per i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande per le autorizzazioni in forma itinerante, rimane fermo il termine di 90 giorni per il silenzio assenso per il commercio itinerante.

L'art.25 disciplina il sub ingresso e reintestazione dell'autorizzazione, le disposizioni inserite nel presente testo unico, sono esattamente uguali a quelli previsti dall'abrogata legge 15/2000, con le stesse modalità amministrative e con la stessa tempistica per il subentro e la reintestazione previste precedentemente, ciò vale anche per le disposizioni previste per l'attività di battitore (art.26) uguali a quelle inserite nella legge 15/2000.

L'art. 27 (sospensione e revoca dell'autorizzazione, Sanzioni) elenca, in caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva i casi in cui il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, essi sono i medesime delle norme precedenti, ossia:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Nulla è variato rispetto a quando si verifica la recidiva, mentre si revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.”;

Come si vede anche per le revoca nessuna novità, salvo ovviamente il diverso articolo e comma della nuova normativa

Niente di nuovo anche per le sanzioni previste, infatti i commi 5 e 6 dell'articolo 27 sono perfettamente uguali a quelli della legge abrogata essi recitano:

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

Mentre vengono inseriti i commi 7 e 8 che riguardano le sanzioni previste per la carta d'esercizio, i quali recitano:

L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.

Il comma 2 dell'art. 17 così recita: La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.

Quindi per applicare le sanzioni per la mancanza o il mancato aggiornamento della carta d'esercizio si dovranno attendere le indicazioni di cui sopra.

Rimangono invariate le disposizioni ai comuni per affidare la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere ai soggetti già previsti dalle norme precedenti (art. 28)

Invariati anche i criteri di priorità dei comuni per l'aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere che si svolgono nel proprio territorio, invariate anche le disposizioni per la cancellazione dei nominativi che nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso. (art. 29)

Nella sezione IV del Capo 1 della legge 6/2010, viene inserita la normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico da attività commerciali non autorizzate, le norme previste precedentemente dalla legge 27/02, anche in questo caso non vi sono modifiche a quanto previsto

dalle legge precedente, uguali sono le finalità (art. 30) e la definizione di occupazione abusiva (art. 31), così come i compiti riservati al comitato regionale consultivo su tali problematiche (art. 32).

Le sanzioni contenute nell'art. 33 sono le stesse previste precedentemente, ossia:

1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del d.lgs 114/1998 e la contestuale confisca delle merci.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e

trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.

4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.

5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite.

6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.

7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza.

8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

In questo punto vi è una difformità che dovrà essere sanata. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 33, in cui si applicano a coloro che svolgono il commercio su aree pubbliche senza le autorizzazioni previste, le sanzioni di cui all'art. 29 del D:Lgs. 114/98, tali violazioni sono già sanzionate dall'art. 27 comma 5, ma con entità pecuniarie diverse, evidentemente vi è stata una svista che dovrà essere sanata, probabilmente togliendo al comma 1 dell'art 33 il collegamento con il d.Lgs. 114/98.

Le disposizioni che riguardano gli orari di attività per il commercio su aree pubbliche, inseriti nell'art. 111 sono i medesimi previsti nella normativa precedente, è sempre il comune che stabilisce gli orari attenendosi alle disposizioni previste nell'articolo citato, sono rimasti uguali i divieti ed i limiti temporali per l'esercizio dell'attività e non sono cambiate le sanzioni previste dall'art.112 per le violazioni alle norme del commercio su aree pubbliche.

VIOLAZIONI e SANZIONI (art. 27 L.R. n. 6/2010)

Commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività

Art.27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6
Da €500,00 a €3000,00

Pag. UFF. CONTRAV. COM.

p.m.r. €1.000,00

Ricorso SINDACO

Commercio su aree pubbliche nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti professionali

Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6
Da €500,00 a €3000,00

Pag. UFF. CONTRAV. COM.

p.m.r. €1.000,00

Ricorso SINDACO

Operatore commercio su area pubblica sprovvisto della Carta d'esercizio

Art. 27/7° L.R. 2/2/2010 n. 6
Da €500,00 a €3000,00

Pag. UFF. CONTRAV. COM.

p.m.r. €1.000,00

Ricorso SINDACO

Mancato aggiornamento della Carta d'esercizio entro gg.90 della modifica dei dati in essa presenti

Art. 27/7° L.R. 2/2/2010 n. 6
Da €500,00 a €3000,00

Pag. UFF. CONTRAV. COM.

p.m.r. €1.000,00

Ricorso SINDACO

Titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante che esercita senza mezzo mobile o oltre il tempo strettamente necessario alla vendita

Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6
Da €500,00 a €3000,00

Pag. UFF. CONTRAV. COM.

p.m.r. €1.000,00

Ricorso SINDACO

Titolare di autorizzazione itinerante che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi di vendita

Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6
Da €500,00 a €3000,00

Pag. UFF. CONTRAV. COM.

p.m.r. €1.000,00

Ricorso SINDACO

<p>Titolare di autorizzazione itinerante che ritorna nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata</p>	<p>Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM.</p>
<p>p.m.r. €1.000,00</p>		<p>Ricorso SINDACO</p>
<p>Commercio su area pubblica senza autorizzazione</p>	<p>Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM.</p>
<p>p.m.r. €3.000,00</p>		<p>Ricorso SINDACO</p>
<p>Sequestro merce</p>		
<p>Commercio su area pubblica fuori dal territorio previsto sull'autorizzazione</p>	<p>Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM.</p>
<p>p.m.r. €3.000,00</p>		<p>Ricorso SINDACO</p>
<p>Sequestro merce</p>		
<p>Titolare di autorizzazione esclusivamente in forma itinerante che svolge la propria attività all'interno del M.S.S.</p>	<p>Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM.</p>
<p>p.m.r. €3.000,00</p>		<p>Ricorso SINDACO</p>
<p>Sequestro merce</p>		
<p>Imprenditore agricolo che esercita con posteggio la vendita dei propri prodotti provvisto di concessione</p>	<p>Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3.000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM.</p>
<p>p.m.r. €1.000,00</p>		<p>Ricorso SINDACO</p>
<p>Artigiano che vende i prodotti di sua produzione su area pubblica senza autorizzazione</p>	<p>Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO Sequestro merce</p>
<p>Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio itinerante fuori dal territorio regionale</p>	<p>Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO Sequestro merce</p>
<p>Commercio su area pubblica</p>	<p>Art.27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6</p>	<p>Pag. UFF. CONTRAV. COM.</p>

di prodotti non compresi nell'autorizzazione	Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00	Ricorso SINDACO Sequestro di tali prodotti
Somministrazione su area pubblica senza titolo autorizzativo	Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Omessa esibizione dell'autorizzazione in originale alla richiesta degli organi di vigilanza	Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Sulle fiere, mancato rispetto delle norme del disciplinare e vendita di prodotti diversi da quelli concessi	Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Commercio su aree pubbliche in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco	Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Imprenditore agricolo che esercita in forma itinerante la vendita dei propri prodotti senza attenersi alle limitazioni stabilite dal Sindaco	Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Inosservanza divieto di effettuare commercio itinerante nei centri storici e/o negli ambiti ad alta attrattività senza l'ausilio di mezzi od attrezzature per la vendita	Art. 27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante sino ad una	Art.27/6° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM.

distanza di m. 500 da una fiera o da un mercato	p.m.r. €1.000,00	Ricorso SINDACO
Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio in forma itinerante nei giorni in cui è titolare di posteggio	Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Omessa comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione di subentro nell'attività	Art. 27/5° L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Omessa notifica per la registrazione inerente i mezzi mobili adibiti alla preparazione e/o distribuzione di alimenti e bevande	Art. 6 Reg. CE. 29/4/2004 n. 852 Da €1.500,00 a €10.000,00 p.m.r. €3.000,00	Pag. ASL competente RICORSO. ASL competente
Titolare dell'autorizzazione o suo preposto che effettuano l'attività di somministrazione sprovvisti dei requisiti morali	Art. 65 L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO
Titolare dell'autorizzazione o suo preposto che effettuano l'attività di somministrazione sprovvisti dei requisiti professionali	Art. 66 L.R. 2/2/2010 n. 6 Da €500,00 a €3000,00 p.m.r. €1.000,00	Pag. UFF. CONTRAV. COM. Ricorso SINDACO